

**Edizione di venerdì 30 novembre 2018**

## **AGEVOLAZIONI**

**Corsa al regime forfettario... ma conviene davvero?**

di **Fabio Garrini**

## **ADEMPIMENTI**

**Obblighi di conservazione per i contribuenti minimi e forfettari**

di **Lucia Recchioni**

## **DIRITTO SOCIETARIO**

**Effetti della modifica della data di chiusura dell'esercizio**

di **Fabio Landuzzi**

## **CONTROLLO**

**Calcolo e valore della "significatività" nella revisione – II° parte**

di **Francesco Rizzi**

## **PROFESSIONI**

**Assicurazione professionale**

di **EVOLUTION**

## **RASSEGNA RIVISTE**

**La liquidazione dei cespiti immobiliari nelle procedure concorsuali in pendenza di esecuzione del creditore fondiario**

di **Corrado Camisasca**

## AGEVOLAZIONI

---

### ***Corsa al regime forfettario... ma conviene davvero?***

di **Fabio Garrini**

Tra le ipotesi di modifica contenute nel **Disegno di Legge di Bilancio per il 2019** vi è un ampliamento dell'ambito di applicazione del **regime forfettario**, originariamente introdotto dalla **L. 190/2014**.

In un [precedente intervento](#) abbiamo affrontato le **novità** che dovrebbero entrare in vigore a decorrere dal prossimo anno, segnalando sia gli **aspetti positivi** – l'innalzamento del tetto di ricavi / compensi incassati e l'eliminazione del vincolo riguardante l'ammontare dei beni strumentali – che quelli **negativi** – sintetizzabili sostanzialmente nella nuova causa di esclusione riguardante il possesso di partecipazioni societarie.

Molti contribuenti stanno già ipotizzando di passare a tale regime, **allettanti da una tassazione in misura fissa al 15%**, beneficiando peraltro dell'**esonero dall'obbligo di emissione della fattura elettronica**, a favore della tradizionale modalità analogica.

Va però osservato come tale regime **in molte situazioni possa risultare privo di vantaggi concreti**, se non addirittura **svantaggioso**: in attesa di poter apprezzare la versione definitiva del provvedimento, per iniziare a pianificare la gestione 2019, vale la pensa di focalizzare l'attenzione sulle **considerazioni di convenienza** che potrebbero consigliare o meno l'utilizzo del nuovo regime, mettendo a **confronto pro e contro**.

#### **Le valutazioni di convenienza**

In vista del nuovo anno, sulla base delle modifiche normative ad oggi note, è possibile fare qualche considerazione circa la convenienza o meno ad accedere al regime forfettario, ricordando che **sono molte le variabili in gioco, che richiedono una valutazione specifica caso per caso**.

	PRO	CONTRO
<b>Calcolo dell'imposta</b>	<p>L'aliquota <b>fissa al 15%</b> è certamente interessante, soprattutto se si dichiarano redditi non bassissimi; inoltre, per chi apre una <b>nuova attività</b>, l'aliquota del 5% risulta molto vantaggiosa.</p> <p>Il fatto di poter applicare un'aliquota fissa consente anche di quantificare e <b>pianificare</b> più agevolmente gli esborsi in termini di imposta dovuta.</p> <p>L'applicazione del regime forfettario da parte del contribuente comporta l'esonero per i loro committenti dall'applicazione di <b>ritenute</b> sui ricavi e compensi erogati a tali soggetti; questo conferisce un vantaggio in termini finanziari a professionisti ed intermediari del commercio.</p>	<p>Applicare una tassazione sostitutiva comporta un conseguente <b>sacrificio di oneri detraibili e deducibili</b> sostenuti dal contribuente (a parte i contributi previdenziali che vanno a ridurre anche il reddito sottoposto a sostitutiva): il regime forfettario rischia di diventare poco conveniente per coloro che hanno effettuato interventi sulle abitazioni, pagano interessi passivi sul mutuo, sostengono significativi costi per spese sanitarie, effettuano versamenti alla previdenza complementare, ecc.</p> <p>Allo stesso modo vengono <b>perse le detrazioni per carichi di famiglia</b>.</p> <p>Ovviamente, queste considerazioni valgono quando il contribuente non possiede altri redditi in grado di assorbire il vantaggio fiscale proveniente da tali oneri.</p>
<b>Determinazione del reddito</b>	<p>Nel regime forfettario il reddito è determinato, appunto, forfettariamente. Otterranno convenienza soprattutto i soggetti che, nell'ambito della propria attività, sostengono <b>pochissimi costi</b>, che quindi nel regime forfettario si vedranno riconosciuta "gratuitamente" una quota di costi.</p>	<p>Chi sostiene importi significativi di costi ha interesse a continuare ad applicare gli ordinari regimi di determinazione del reddito. <b>Le percentuali di forfettizzazione sono infatti normalmente poco generose</b> (si pensi, ad esempio, alle attività nel campo dell'edilizia, dove il reddito è pari all'86% dei ricavi incassati nel periodo d'imposta).</p> <p>Opera negativamente sulla convenienza l'impiego di <b>beni strumentali</b>, in quanto il relativo costo non risulta deducibile nel regime forfettario.</p>
<b>Iva</b>	<p>Il regime forfettario è caratterizzato da operazioni fuori dal campo di applicazione dell'Iva, con la conseguenza</p>	<p>Non esercitare la rivalsa Iva non offre alcun vantaggio per le cessioni / prestazioni indirizzate a soggetti titolari di partita Iva.</p>

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Seminario di specializzazione

**FORFETTARI E SEMPLIFICATI:  
LE REGOLE IN VIGORE NEL 2019**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## ADEMPIMENTI

---

### ***Obblighi di conservazione per i contribuenti minimi e forfettari***

di **Lucia Recchioni**

Nei giorni scorsi l'**Agenzia delle entrate** ha pubblicato sul proprio **sito internet** alcune [risposte alle domande più frequenti in materia di fatturazione elettronica](#); le **risposte** ricalcano sostanzialmente molti dei chiarimenti offerti in occasione degli incontri con la **stampa specializzata**, sui quali abbiamo già avuto modo di soffermarci.

Pur tuttavia, sono state introdotte alcune **importanti precisazioni**, meritevoli di attenzione.

Si pensi, ad esempio, agli **obblighi di conservazione** in capo ai **contribuenti minimi e forfettari**.

Il quesito oggetto di analisi, in realtà, si concentra sull'obbligo, in capo ai **professionisti**, di consegnare una **copia cartacea della fattura al cliente privato**, nonché sul comportamento da tenere nel caso in cui sia fornito un **indirizzo Pec** (*"I professionisti dal 2019 saranno obbligati ad emettere fatture elettroniche anche ai cittadini senza partita Iva. Il cliente può pretendere di ricevere comunque la versione cartacea o in formato Pdf? Se fornisce la Pec, gli si deve inviare a quell'indirizzo la fattura elettronica oppure è tenuto a scaricarla dallo Sdl?"*).

Orbene, l'**Agenzia delle entrate**, rispondendo alle questioni poste, ricorda innanzitutto che l'obbligo di fatturazione elettronica si estende anche alle prestazioni effettuate nei confronti dei **clienti privati**, ribadendo l'ormai noto obbligo, in capo all'operatore economico, di **consegnare** ai clienti una **copia della fattura elettronica emessa, in formato analogico o elettronico**, salvo che il cliente non rinunci ad avere tale copia.

Viene inoltre precisato, che, in ogni caso, i **consumatori finali persone fisiche**, così come gli operatori che rientrano nel **regime forfettario o di vantaggio**, i **condomini** e gli **enti non commerciali**, potranno decidere di ricevere le fatture elettroniche emesse dai loro fornitori comunicando a questi ultimi, ad esempio, un **indirizzo PEC** (sempre per il tramite del Sistema di Interscambio).

A differenza della risposta fornita alla stampa specializzata, il chiarimento riportato sul sito dell'Agenzia delle entrate si chiude con la seguente specificazione *"Gli operatori che rientrano nel regime di vantaggio o nel regime forfettario e gli operatori identificati (anche attraverso rappresentante fiscale) in Italia non hanno, invece, l'obbligo di emettere le fatture elettroniche; tali soggetti non hanno neppure l'obbligo di conservare elettronicamente quelle ricevute nel caso in cui il soggetto non comunichi al cedente/prestatore la PEC ovvero un codice destinatario con cui ricevere le fatture elettroniche"*.

In considerazione del chiarimento offerto pare quindi necessario distinguere due fattispecie:

1. il contribuente minimo/forfettario che **non ha comunicato un indirizzo Pec o un codice destinatario** al suo fornitore, il quale **non è soggetto agli obblighi di conservazione**;
2. il contribuente minimo o forfettario che **ha comunicato il dato**, invece, il quale è soggetto agli **obblighi di conservazione**.

Il chiarimento lascia sinceramente un po' perplessi, in quanto non si comprende come possa l'**obbligo di conservazione** essere legato ad una mera scelta del contribuente stesso, il quale, tra l'altro, potrebbe non adottare lo stesso comportamento con **tutti i fornitori**, essendo possibile, nella pratica, che l'indirizzo pec o il codice destinatario sia stato comunicato ad alcuni soggetti e non ad altri.

Sicuramente, sul punto, si rendono opportuni **chiarimenti ufficiali**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



## DIRITTO SOCIETARIO

---

### ***Effetti della modifica della data di chiusura dell'esercizio***

di **Fabio Landuzzi**

Nel **Caso 10/2018 Assonime** ha affrontato il tema della **modifica della data di chiusura dell'esercizio sociale** della società e della possibilità che l'**esercizio straordinario di passaggio** abbia una **durata** anche **ultrannuale**, ossia superiore ai canonici 12 mesi.

Occorre premettere che il nostro **ordinamento non contiene** una esplicita **definizione di "esercizio sociale"** che ne determini in modo inequivocabile anche la sua durata.

È solo dalla **combinazione di altre norme** che regolano la vita societaria che la dottrina e la giurisprudenza hanno nel tempo sviluppato **due principi**:

1. il **principio della annualità** degli esercizi sociali; e
2. il **principio della indisponibilità** degli esercizi sociali.

In particolare, il "**principio della annualità**" degli esercizi sociali deriva dal sistema di disposizioni contenute agli [articoli 2217](#) (**annualità dell'inventario**), [2364](#) (**convocazione dell'assemblea** dei soci **almeno una volta l'anno**), [2428](#) (relazione sulla gestione) e [2430](#) (creazione della **riserva legale attingendo dagli utili netti annuali**) **cod. civ.**.

Meno granitico è invece il **principio della "indisponibilità"** dell'esercizio sociale; la dottrina ha sottolineato che, in verità, non riguarderebbe l'esercizio sociale inteso nella sua durata, bensì avrebbe attinenza a quello che è stato definito come il **regolare, automatico succedersi delle attività sociali**.

Così, l'identità temporale degli esercizi avrebbe un carattere indisponibile perché modificarne la data di inizio o di chiusura potrebbe provocare una **alterazione** – seppure anche solo transitoria – nel **regolare succedersi degli esercizi sociali**.

Ebbene, quest'ultima posizione è stata assai **mitigata nel tempo**, così che giurisprudenza e dottrina sono giunte alla conclusione di ritenere **non preclusa** in assoluto la **facoltà di modificare**, ove ve ne fossero le ragioni, la **data di inizio e/o di chiusura dell'esercizio sociale**.

L'interrogativo che si pone a questo punto è se, al ricorrere di questa situazione, l'**esercizio straordinario di passaggio** deve essere necessariamente di **durata inferiore ai 12 mesi**, oppure se può esistere anche un **esercizio di durata ultrannuale**.

La **soluzione a cui accede Assonime**, in quanto ritenuta più ragionevole e condivisa in dottrina,

è che l'esercizio straordinario di passaggio, nel caso di mutamento della data di chiusura dell'esercizio, possa essere **tanto infrannuale quanto ultrannuale**, a seconda delle **circostanze del caso concreto**; il ricorso ad un esercizio ultrannuale è d'altronde opportuno se il periodo infrannuale di passaggio si riferisce ad un **lasso di tempo del tutto non rappresentativo** e significativo della gestione sociale.

Il **caso esemplificato** da Assonime è quello di una **modifica della data di chiusura** dell'esercizio sociale al 31 marzo di ogni anno; ebbene, se il periodo di passaggio fosse infrannuale, si arriverebbe a chiudere un bilancio riferito ad una **gestione di soli tre mesi**, perciò **ben poco rappresentativa**.

Diversamente, sarebbe assai **più significativo** disporre un **periodo straordinario di passaggio di 15 mesi**, il cui bilancio di riferimento assumerebbe una rappresentatività del tutto diversa, e ciò nell'**interesse dei soci** ed anche **dei terzi**.

Quanto al **momento in cui può essere assunta la delibera** di modifica dell'esercizio sociale, già il **Notariato di Milano**, nella **Massima n. 16 del 2004** (dopo la precedente **Massima n. VII del 2001**) aveva ritenuto **legittimo** che la delibera dell'assemblea dei soci di modifica di tale data potesse essere assunta anche in un **giorno successivo a quello di chiusura dell'esercizio** in corso, a condizione che ciò avvenisse in un momento tale da **consentire l'approvazione del bilancio** nei **termini di legge**.

Perciò, Assonime conclude in senso **favorevole alla legittimità** di una delibera di modifica dell'esercizio sociale avente efficacia sull'**esercizio in corso e non ancora concluso**.





## CONTROLLO

---

### ***Calcolo e valore della “significatività” nella revisione – II° parte***

di **Francesco Rizzi**

Proseguendo nell'analisi avviata con il [precedente contributo](#), giova ora precisare che la “**significatività operativa**” è una “**soglia**” che assume un **valore** numerico **inferiore** rispetto alla “**significatività per il bilancio**”.

Tramite la determinazione di una **soglia** di riferimento più **bassa**, il revisore può infatti raggiungere lo **scopo** di **ridurre**, ad un livello appropriatamente **basso**, la **probabilità** che l'insieme degli **errori non corretti** e **non individuati** superi la “**significatività per il bilancio nel suo complesso**”.

Essa **consente** pertanto di **ridurre** il **rischio** che un insieme di **errori**, singolarmente **non** significativi (ovvero il cui importo è **inferiore** alla soglia della “significatività per il bilancio”) ma **complessivamente** rilevanti, possano **non** essere **identificati** dal revisore.

Secondo la comune **prassi** professionale, la “**significatività operativa**” si determina applicando una **percentuale** compresa tra il **60%** e l'**85%** del valore assunto dalla “**significatività per il bilancio nel suo complesso**”.

Per cui, se, ad **esempio**, la “**significatività per il bilancio**” assumesse il valore di € 150.000 e il revisore ritenesse opportuno calcolare la “**significatività operativa**” utilizzando la percentuale **minima** (60%) tra quelle **solitamente** impiegate dalla prassi, questa assumerebbe un **valore** pari a € 90.000 (= 150.000 x 0,6).

Per il revisore, dunque, la soglia di € 90.000 rappresenterebbe il **limite** numerico **sotto** il quale, salvo vi siano specifici **rischi** da fronteggiare, i saldi o le transazioni o le asserzioni **non sono esaminati** ai fini della revisione.

**Analogamente** a quanto avviene per la **determinazione** della “**significatività per il bilancio**”, anche in tal caso il revisore può **discostarsi** dalla **prassi**, secondo il proprio **giudizio professionale**; giudizio che andrà **orientato** in funzione dell'importanza della **correttezza** del bilancio (e delle singole **asserzioni** in esso contenute) per i suoi **utilizzatori**.

Pertanto, se ad **esempio** il rischio di errori sarà valutato “**alto**” rispetto alle **esigenze** informative degli **utilizzatori** del bilancio, il revisore potrà determinare la **significatività operativa** utilizzando la percentuale del **60%** o addirittura più **bassa**. Viceversa, se il rischio di errori sarà valutato a un livello “**basso**”, il revisore potrà utilizzare la **maggiore** percentuale dell'**85%** o anche più **alta**. Nel caso in cui il **rischio** di errori venisse invece considerato come

“**moderato**”, il revisore potrà utilizzare una percentuale **media** del **72,5%**.

Infine, potrebbe capitare che **alcune aree del bilancio** siano di particolare **interesse** per determinate categorie di **utilizzatori**.

Ad **esempio**, il revisore potrebbe ritenere particolarmente **sensibili** alcune **aree** del bilancio poiché **rappresentative** di determinate **condizioni contrattuali** di un **covenant** legato a un'operazione di **finanziamento**.

In tali casi il revisore, sempre secondo il proprio **giudizio professionale**, potrebbe determinare, per **ciascuna** di tali aree, uno **specifico livello di significatività**, detto appunto “**significatività specifica**”, rappresentato da una soglia **inferiore** a quella della “**significatività per il bilancio nel suo complesso**”.

In pratica, per **ciascuna** di tali aree sensibili, il revisore determinerà una soglia *ad hoc* di “**significatività specifica**” operativa, secondo i **metodi** di calcolo e le **considerazioni** sopra descritte.

Va comunque specificato che nella **prassi** tale necessità **non** si rinviene nella revisione delle imprese di **minori dimensioni non quotate**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



**Special Event**  
**L'IMPOSTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DEL REVISORE LEGALE  
ATTRAVERSO L'ANALISI DI UN CASO OPERATIVO**  
Scopri le sedi in programmazione >

## PROFESSIONI

---

### *Assicurazione professionale*

di **EVOLUTION**



L'articolo 5 del D.P.R. 137/2012, a partire dal 15 agosto 2013, ha reso obbligatorio, per i professionisti iscritti ad un Albo, il possesso di una polizza assicurativa per i rischi professionali. Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione "Adempimenti", una apposita Scheda di studio.

I professionisti interessati all'obbligo assicurativo, ai sensi dell'[articolo 5 del D.P.R. 137/2012](#), sono coloro che per l'esercizio della professione sono obbligati all'iscrizione ad un Albo riconosciuto dalla legge (cd. professioni protette). Successivamente, l'[articolo 10 della Legge 24/2017](#) (Legge annuale sulla concorrenza) ha introdotto l'obbligo di una copertura assicurativa a carico delle **strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche** e private, nonché per i professionisti che operano al di fuori di dette strutture. Coloro, invece, che prestano il proprio lavoro per il tramite delle strutture sanitarie provvedono alla stipula, con oneri a proprio carico, di un'adeguata polizza di assicurazione per colpa grave.

Per quanto riguarda gli **ingegneri**, è necessario distinguere tra chi esercita effettivamente la professione e chi no, in quanto l'obbligo di assicurazione per responsabilità civile professionale scatta nel caso in cui l'iscritto all'Ordine degli ingegneri dimostri di esercitare in modo effettivo l'attività libero-professionale. Pertanto, gli ingegneri non iscritti all'Albo e quelli iscritti che non esercitano effettivamente la professione, non sono obbligati a stipulare una polizza RC professionale.

Sono, invece, **esclusi** coloro che non appartengono ad un Ordine, comprese quindi anche le associazioni, per le quali la **Legge 4/2013** (Disposizione in materia di professioni non organizzate) prevede la copertura assicurativa come "eventuale" per le **categorie non organizzate**.

Inoltre, anche la **categoria dei notai** viene esonerata dal suddetto obbligo assicurativo, in

quanto nel 1999 il Notariato ha stipulato un'assicurazione che copre tutti gli iscritti all'Ordine.

Infatti, il D.Lgs. 182/2006 modificando gli [articoli 19 e 20 della Legge 89/1913](#), dispone che per i notai è il Consiglio Nazionale del Notariato che provvede a forme collettive di assicurazione per la responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività notarile, uguale per tutti i notai e gravante, quindi, sul proprio bilancio; la compagnia assicuratrice dovrà essere scelta con procedure di evidenza pubblica. Resta salva la facoltà per il notaio di stipulare una polizza aggiuntiva a proprie spese.

Tuttavia, nel caso in cui manchino tali forme collettive, il notaio deve provvedere a tale obbligo, a pena di provvedimento disciplinare.

Gli estremi della polizza collettiva o di quella individuale devono essere pubblicizzati presso il consiglio notarile distrettuale di appartenenza, ai fini conoscitivi verso i terzi.

Per quanto riguarda la categoria degli **avvocati**, nonostante tale onere sia stato previsto dal citato [articolo 5, D.P.R. 137/2012](#), per tutti i professionisti iscritti ad un Albo, l'[articolo 12](#) della nuova legge professionale forense (**Legge 247/2012**), intervenendo sul tema dell'assicurazione obbligatoria, ha stabilito che *“l'avvocato, l'associazione o la società fra professionisti devono stipulare, autonomamente o anche per il tramite di convenzioni sottoscritte dal Consiglio Nazionale Forense, da ordini territoriali, associazioni ed enti previdenziali forensi, polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti. [...]*

*Le condizioni essenziali e i massimali minimi delle polizze sono stabiliti e aggiornati ogni cinque anni dal Ministro della giustizia, sentito il CNF.”*

L'[articolo 19-novies del D.L. 148/2017](#), convertito in Legge 172/2017, **ha abrogato l'obbligo di stipula di apposita polizza a copertura degli infortuni derivanti al professionista.**



 **EVOLUTION Euroconference**

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,  
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,  
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >

## RASSEGNA RIVISTE

---

### ***La liquidazione dei cespiti immobiliari nelle procedure concorsuali in pendenza di esecuzione del creditore fondiario***

di **Corrado Camisasca**

**Articolo tratto da "Crisi e risanamento n. 30/2018"**

*In mancanza di un completo quadro normativo, l'articolo si prefigge, con l'aiuto della giurisprudenza, di approfondire il tema dei rapporti tra procedimento esecutivo individuale "speciale" del credito fondiario e procedura fallimentare e soprattutto il problema del coordinamento e della armonizzazione tra le 2 procedure esecutive, quella individuale e quella collettiva. [Continua a leggere...](#)*

**[VISUALIZZA LA COPIA OMAGGIO DELLA RIVISTA >>](#)**

**[Segue il SOMMARIO di Crisi e risanamento n. 30/2018](#)**

#### **Diritto**

*"Gli incerti confini dello statuto concordatario del socio postergato" di **Domenica Capezzer***

*"Procedure concorsuali e procedimenti di prevenzione patrimoniale tra prevalenze, contraddizioni e ambivalenze" di **Giovanbattista Tona***

*"La liquidazione dei cespiti immobiliari nelle procedure concorsuali in pendenza di esecuzione del creditore fondiario" di **Corrado Camisasca***

*"La cessione del quinto dei crediti da lavoro nel sovraindebitamento: orientamenti a confronto" di **Sebastiano Cassaniti***

*"La durata del piano del consumatore alla ricerca di un punto di equilibrio" di **Ernestina De Medio***

*"Il fallimento delle società calcistiche e i vantaggi dell'esercizio provvisorio" di **Nicla Corvacchiola***

*"Riflessioni su continuità e sovraindebitamento alla luce della bozza del codice della crisi e dell'insolvenza" di **Fabio Battaglia***

*"Il credito delle parti correlate nelle procedure concorsuali" di **Paolo Borrelli***

#### **Operatività**

*"Le nuove incompatibilità alla luce del D.Lgs. 54/2018" di **Francesco Pozzi e Beatrice Righi***

*"I crediti tributari nell'ambito del concordato. Tra modifiche e interventi giurisprudenziali – Parte I" di **Gianfranco Antico***

*"Profili organizzativi e problematiche delle nuove vendite fallimentari" di **Silvia Pavanello***

*"L'organo assembleare nella procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza" di **Federico Colognato e Valeria Marocchio***

### **La Legge Fallimentare sulla scrivania**

“Disposizioni in materia di composizione della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012)” di *Massimo Conigliaro e Nicla Corvacchiola*

### **Osservatorio**

“Osservatorio di giurisprudenza fallimentare” di *Massimo Conigliaro*



## CRISI E RISANAMENTO

Bimestrale dedicato all'analisi delle soluzioni alla crisi d'impresa

**IN OFFERTA PER TE € 117 + IVA** anziché € 180 + IVA

Offerta non cumulabile con sconto Privilege ed altre iniziative in corso, valida solo per nuove attivazioni. Rinnovo automatico a prezzo di listino.



**ABBONATI ORA**